

Art. 18 - Esercizio sociale e Bilancio

1. L'esercizio sociale si svolge dal 1 gennaio al 31 dicembre. Alla fine di ogni esercizio sociale l'Assemblea dei Soci approva il Bilancio consuntivo, entro il 30 aprile dell'anno successivo. In caso di comprovata necessità o impedimento, l'approvazione del bilancio può essere posticipata entro e non oltre il 30 giugno. Approva il bilancio preventivo entro il 30 novembre. Il Bilancio consuntivo viene redatto secondo le indicazioni di cui al D.lgs. n. 117/2017. Viene fatta salva ogni altra diversa disposizione normativa in materia.
2. Il Tesoriere può predisporre anche il Bilancio Sociale, per facoltà o per obbligo, nel pieno rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
3. Il Bilancio consuntivo viene presentato dal Direttivo per il tramite del Tesoriere all'Assemblea dei Soci per la sua discussione e approvazione.
4. Il Bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli otto giorni che precedono l'Assemblea dei Soci convocata per la sua approvazione. Una volta approvato, il Bilancio rimane affisso nei locali dell'Associazione durante i dieci giorni che seguono.

Art. 19 - Durata e scioglimento

1. Qualsiasi decisione in merito allo scioglimento e alla destinazione del patrimonio di Archeoclub d'Italia dovrà essere presa dall'Assemblea Straordinaria dei Soci con il voto favorevole di almeno i 3/4 dei rappresentanti. In caso di scioglimento e/o estinzione, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, verrà devoluto ad altri Enti del Terzo Settore secondo quanto previsto dalle normative vigenti in materia e nello specifico dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.
2. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e/o riserve al socio. In caso di scioglimento del rapporto associativo per qualsiasi ragione e motivo, il socio non ha diritto di pretendere quota alcuna del patrimonio sociale né la restituzione della quota associativa.

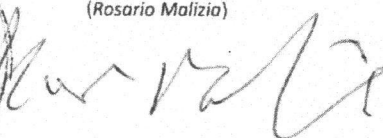
Art. 20 - Fonti normative

Il funzionamento dell'Associazione è disciplinato, oltre che dal presente Statuto e dai regolamenti interni, dallo Statuto e dai regolamenti di attuazione nazionali, dalla legislazione vigente in materia e dalle norme del codice civile relative alle associazioni.

IL PRESENTE STATUTO E' PARTE INTEGRANTE DEL VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI N° 2 DEL 9-06-2022.

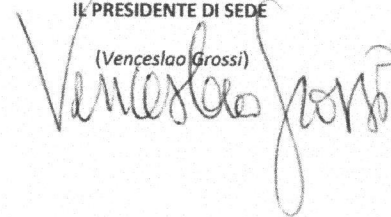
IL SEGRETARIO

(Rosario Malizia)



IL PRESIDENTE DI SEDE

(Venceslao Grossi)



3. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora, la sede della convocazione e l'ordine del giorno. Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei Consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza. I componenti che risultino assenti, senza giustificato motivo, per tre volte consecutive, decadono automaticamente dall'incarico e si procederà alla surroga o all'elezione suppletiva a norma del comma 5 del presente articolo. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per Statuto alla competenza dell'Assemblea dei Soci.

4. Nell'ambito specifico: attua tutti gli atti di ordinaria amministrazione; cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea; predispone all'Assemblea il trascorso, nonché il bilancio preventivo; approva il bilancio sociale qualora vengano superati i limiti di legge; conferisce procure generali e speciali; instaura rapporti di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni; propone all'Assemblea i regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali; riceve le domande di adesione di nuovi soci; ratifica e/o respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente; determina l'ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento; delibera sull'apertura di conti correnti sia bancari che postali.

5. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più Consiglieri, il Presidente procede alla surroga e, in assenza di possibilità di surroga, entro trenta giorni indice l'Assemblea dei Soci per le elezioni suppletive dei membri da sostituire. Il Consigliere surrogato o eletto con tale procedimento dura in carica sino al termine del mandato del Consiglio eletto.

6. Per l'attuazione del programma associativo, il Consiglio Direttivo si può avvalere di un Comitato tecnico-scientifico formato da soci e con compiti di studio e di ricerca, il cui funzionamento è stabilito nel Regolamento di Esecuzione del presente Statuto.

Art. 17 - Libri sociali

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture: a) il libro dei soci; b) i libri delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee dei Soci e del Consiglio Direttivo; c) i libri delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Proibitori; d) il libro di prima nota cassa; e) i libri contabili previsti dalla normativa vigente.

2. L'Associazione deve altresì tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

3. I libri di cui al comma 1 lettere a) b) sono tenuti a cura del Segretario. I libri di cui al comma 1 lettere c) d) e) sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

4. I Soci hanno diritto di esaminare i libri sociali, previa specifica istanza da inoltrare al Segretario che deve fornire riscontro nei successivi quindici giorni. L'accesso per l'esame dovrà essere garantito entro e non oltre trenta giorni dalla presentazione dell'istanza. Per le formalità del procedimento si rimanda alle modalità stabilite dal Regolamento nazionale di accesso agli atti.

7. Con Regolamento del Collegio sono fissate le norme di procedura ispirate ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano nonché le norme di funzionamento del Collegio stesso.

6. Il Collegio risiede presso la Sede dell'Associazione e si avvale, per l'attività di sua competenza, della collaborazione del personale amministrativo in servizio presso la Sede stessa.

5. Le decisioni del Collegio sono immediatamente esecutive e cogenti per tutti i soci e gli organi associativi. Il mancato rispetto delle decisioni del Collegio costituisce illecito disciplinare gravissimo.

4. La carica di componente del Collegio dei Proibitori è incompatibile con qualsiasi altra carica associativa.

3. Il Collegio decide nelle questioni di sua competenza a maggioranza assoluta, con la presenza di almeno due membri tra cui il Presidente o il Vice Presidente, il cui voto, in caso di parità, vale doppio.

2. Il Collegio dei Proibitori è composto di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea dei Soci. Il Collegio elegge nel proprio ambito il del presente Statuto.

1. Il Collegio dei Proibitori costituisce l'organo di giustizia interna della Sede ed ha competenza sulle controversie tra i soci di cui all'art. 7 comma 3

Art. 16 - Il Collegio dei Proibitori

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi componenti il Tesoriere, che ha il compito della gestione finanziaria dell'Associazione. Il Tesoriere predispone il bilancio consuntivo dell'esercizio trascorso, nonché il bilancio preventivo, da sottoporre al vaglio del Consiglio Direttivo.

Art. 15 - Il Tesoriere

Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio Direttivo e di Assemblea; cura la corrispondenza e il protocollo; predispone gli inviti; cura il tesseramento; tiene i libri sociali affidati alla sua custodia ai sensi dell'art. 18 del presente Statuto.

Art. 14 - Il Segretario

Il Vice Presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento ed è eletto tra i soci ed è nominato dai componenti del Consiglio Direttivo.

Art. 13 - Il Vice Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione, è eletto tra i soci e dura in carica cinque anni. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente. In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Su delibera del Consiglio Direttivo può aprire conti correnti bancari e postali e con delibera dell'Assemblea dei Soci compiere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare e mobiliare, ivi inclusa la richiesta di mutui ipotecari, fidejussioni, leasing e affidamenti bancari.

Art. 12 - Il Presidente

Art. 9 - Organi associativi

Le cariche ricoperte nell'Associazione sono svolte a titolo gratuito e non possono dare diritto ad alcun compenso, hanno la durata di cinque anni, con possibilità di riconferma per altri due mandati consecutivi per un massimo di quindici anni consecutivi. L'Assemblea dei Soci può prevedere una durata inferiore del singolo mandato, fermo restando il divieto di riconferma oltre il terzo mandato consecutivo.

2. Le cariche associative negli organi dell'Associazione sono altresì incompatibili con incarichi in partiti o organizzazioni politiche o sindacali e con le altre incompatibilità previste dall'art. 12 comma 4 dello Statuto Nazionale.

3. L'incompatibilità di cui al comma 2 determina l'ineleggibilità del socio, salvo che lo stesso non sia cessato dalla carica almeno quindici giorni prima delle elezioni.

4. ove l'incompatibilità si determini dopo l'elezione, il socio decade dalla carica associativa, *ipso jure* e senza bisogno di dichiarazione da parte degli organi statuari, decorso quindici giorni dalla data in cui si è verificata l'incompatibilità, salvo che nello stesso termine egli non decada, rinunci o si dimetta dalla carica che ha ingenerato l'incompatibilità.

5. Gli atti adottati dagli organi associativi con la partecipazione di eletti nelle condizioni d'incompatibilità di cui al comma 2, decorso quindici giorni dalla data in cui si è verificata l'incompatibilità, sono nulli ai fini interni e non impegnano l'Associazione o la Sede nei confronti dei terzi. E' esclusa in ogni caso la prova di resistenza.

Art. 10 - L'Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano, è composta da tutti i soci, è presieduta dal Presidente in carica.

2. L'Assemblea ordinaria e/o straordinaria viene convocata dal Presidente, ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta da almeno 1/10 degli associati o dalla maggioranza dei Consiglieri.

3. In tutti i casi suddetti, nella convocazione dell'Assemblea dei Soci devono essere indicati la data, l'ora e l'ordine del giorno della prima e della seconda convocazione. Le Assemblee sono convocate mediante affissione presso la sede legale, comunicazioni scritte spedite per via postale, e-mail o altro mezzo telematico, inviate almeno 10 giorni prima del giorno previsto. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora, la sede della convocazione e l'ordine del giorno.

4. L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

5. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei soci, mentre in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. È consentita l'espressione del voto per delega nei casi di votazione a scrutinio palese. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.

6. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio di esercizio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i Consiglieri non hanno diritto di voto. A scrutinio segreto sono svolte le votazioni per le elezioni e per le altre questioni concernenti le persone, espressamente previste dal Regolamento di Esecuzione, mentre per le altre votazioni si procede a scrutinio palese. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea. Le deliberazioni assembleari rimangono affisse nei locali dell'Associazione durante i dieci giorni che seguono l'Assemblea.

7. L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti: a) entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, discute ed approva il bilancio di esercizio e il bilancio preventivo; b) designa i soci delegati all'Assemblea Nazionale dei Soci e all'elezione del Comitato Regionale secondo le modalità stabilite dal Regolamento nazionale di attuazione; c) definisce il programma generale annuale di attività; d) nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo; e) nomina il Collegio dei Provvisori; f) discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione; g) delibera su tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare e mobiliare, ivi inclusa la richiesta di mutui ipotecari, fidejussioni, leasing e affidamenti bancari; h) delibera in merito alla realizzazione di attività secondarie e strumentali.

8. L'Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio ivi inclusa la trasformazione, la fusione o la scissione.

9. Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

10. In casi e situazioni eccezionali che impediscano una regolare riunione in presenza dei soci, tanto l'Assemblea ordinaria quanto quella straordinaria, qualora non prevedano la segretezza del voto, possono essere convocate in videoconferenza attraverso una piattaforma digitale, nel rispetto delle norme stabilite nel presente articolo e con modalità che consentano di verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. In particolare: a) deve essere consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; b) deve essere consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione; c) deve essere consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 11 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da minimo cinque membri ed elegge al suo interno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere. Esso dura in carica 5 anni e i suoi componenti sono rieleggibili secondo quanto previsto dall'art. 9.

2. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri. La convocazione è fatta anche mediante strumenti telematici e, in casi e situazioni eccezionali che impediscano una regolare riunione in presenza, il Consiglio Direttivo può essere convocato in videoconferenza attraverso una piattaforma digitale, nel rispetto delle norme stabilite nel presente articolo e con modalità che consentano di verificare l'identità del consigliere che partecipa e vota. In particolare: a) deve essere consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; b) deve essere consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione; c) deve essere consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno.

2. Tutti i soci partecipano alle decisioni associative secondo le modalità stabilite dal presente Statuto e possono essere eletti in tutti gli organismi associativi. Il voto può esprimersi anche tramite delega secondo le norme stabilite e nel rispetto di quanto specificatamente previsto dal Regolamento Nazionale di attuazione fatto salvo quanto disposto dal D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

3. L'iscrizione si perfeziona con l'accettazione delle norme del presente Statuto, la sottoscrizione della domanda di iscrizione, del Regolamento redatto ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali e con il versamento della quota associativa annuale. Pur esistendo varie categorie di associati con diverse caratteristiche, si garantisce una disciplina uniforme del rapporto associativo, non incidendo esse sui diritti dei soci. E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. La quota è intransmissibile e non rivalutabile.

4. La domanda di ammissione del socio è presentata alla Direzione Nazionale per il tramite della Sede locale. La Sede locale deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dei propri soci, trascorso il termine di 10 giorni la domanda si intende accolta. L'associato ha diritto di voto, trascorsi tre mesi dall'accoglimento della domanda di iscrizione. La delibera della Sede locale sul rigetto dell'ammissione a socio va comunicata alla Direzione Nazionale e al richiedente e annotata sul libro dei soci. Il rigetto della domanda d'iscrizione deve essere comunicato per iscritto entro 10 giorni, specificandone i motivi. L'interessato potrà presentare ricorso entro i successivi 30 giorni al Consiglio Nazionale, il quale si pronuncerà in modo definitivo nella sua prima convocazione unita.

5. Non possono assumere la qualifica di socio coloro che abbiano violato norme penali o amministrative poste a tutela dei Beni Culturali o Ambientali; sono altresì esclusi dai soci coloro che abbiano arrecato grave danno d'immagine con condotte o comportamenti in contrasto con i principi e le finalità dell'Associazione a livello locale o nazionale. I soci esclusi per morosità, a seguito di esplicita richiesta, potranno essere riammessi pagando la quota d'iscrizione. La perdita, per qualunque causa, della qualifica di socio comporta in ogni caso l'automatica decadenza dalle cariche sociali alle quali siano state precedentemente eletti.

Art. 7 - Diritti e doveri dei soci

1. Tutti i soci hanno uguali diritti e doveri:

a) essere informati su tutte le attività e iniziative, nonché usufruire di tutte le strutture, dei servizi e delle prestazioni realizzate dall'Associazione a livello nazionale e nelle sue articolazioni locali; godere dell'elettorato attivo a passivo, ove previsto; recedere dall'Associazione; consultare i libri sociali e gli atti associativi secondo le modalità previste dal Regolamento associativo di accesso agli atti.

b) l'obbligo di: rispettare e far rispettare le norme dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni prese dagli organi direttivi sociali; mantenere comportamenti, nella vita associativa, civile, privata e pubblica, improntati alla correttezza civile e lealtà, nel rispetto della Persona, della sua dignità e del suo ruolo nella vita dell'Associazione, oltre che al rispetto dei Beni Culturali e Ambientali; adoperarsi concretamente per la tutela e salvaguardia dei Beni Culturali e Ambientali italiani e stranieri.

2. La violazione dei doveri e degli obblighi associativi è punita con l'irrogazione delle seguenti sanzioni disciplinari associative: richiamo verbale; richiamo scritto; censura; sospensione dalle attività e dai diritti sociali; esclusione.

3. Le sanzioni disciplinari sono di competenza della Sede locale ad eccezione della sospensione e della esclusione dalla Associazione. Tali provvedimenti sono irrogati dagli organi nazionali statutariamente competenti, tenendo debitamente conto della gravità della violazione, della sua incidenza sull'ordinato svolgimento della vita associativa, del danno anche d'immagine causato all'Associazione o ai suoi soci o dirigenti.

Art. 8 - Categorie dei soci

1. L'Associazione è costituita da soci suddivisi nelle seguenti categorie: a) giovani (dai 18 ai 28 anni); b) studenti universitari e di formazione superiore; c) ordinari; d) onorari; e) aggregati; f) sostenitori.

2. I soci giovani sono cittadini italiani o stranieri, essi partecipano alla vita dell'Associazione e danno alla stessa una fattiva collaborazione per il conseguimento degli scopi statutari e godono dell'elettorato attivo e passivo.

3. I soci studenti universitari e di formazione superiore partecipano alla vita dell'Associazione e danno alla stessa una fattiva collaborazione per il conseguimento degli scopi statutari e godono dell'elettorato attivo e passivo.

4. I soci ordinari sono cittadini italiani o stranieri. Essi partecipano alla vita dell'Associazione e danno alla stessa una fattiva collaborazione per il conseguimento degli scopi statutari e godono dell'elettorato attivo e passivo.

5. Sono soci onorari, a vita e salvo loro rinunzia, i cittadini italiani e stranieri, i fondatori dell'Associazione, i Presidenti uscenti che, a giudizio insindacabile del Consiglio Nazionale, abbiano fornito contributi di straordinario interesse nel campo dei Beni Culturali e Ambientali o abbiano illustrato la vita dell'Associazione con iniziative di eccezionale merito o forniscano o abbiano fornito un contributo fattivo a ragione delle loro conoscenze professionali o dei loro meriti civili; essi possono partecipare alla vita dell'Associazione, godono dell'elettorato attivo e passivo. I soci onorari sono designati dal Consiglio Nazionale, che valuta le proposte anche sulla base di segnalazioni pervenute dalle Sedi Locali.

6. I soci aggregati sono le Associazioni di Promozione Sociale (APS), compresi gli altri enti del Terzo Settore costituiti senza scopo di lucro, che abbiano finalità e scopi o che operino in attività compatibili e/o affini a quelli di Archeoclub d'Italia APS; essi godono dell'elettorato attivo e passivo. L'adesione degli enti associativi aggregati avviene tramite la Sede Nazionale quando si verifica la previsione di cui all'art. 9, comma 2, o nel caso di singolo ente tramite una Sede locale già costituita e riconosciuta dall'Archeoclub d'Italia APS, a patto che non siano nel numero di iscritti superiori al 50% del totale dei soci della Sede locale; in caso di adesione, l'ente del Terzo Settore inoltra la richiesta di adesione alla Sede locale individuata e per conoscenza al Presidente Nazionale, allegando copia del verbale di adesione, copia della richiesta di costituzione e statuto, elenco dei soci e nominativo del Presidente e/o Responsabile; la Sede locale, esaminata l'istanza, verificata la coerenza con gli scopi associativi, all'ente aderente in sede di Assemblea dei Soci vengono attribuiti, in proporzione al numero dei loro associati o aderenti maggioranti dichiarati al momento dell'adesione, 1 rappresentante ogni 20 iscritti e qualora il numero degli iscritti sia superiore a venti soci, viene espresso un rappresentante ogni multiplo di venti e comunque sino ad un massimo di cinque rappresentanti. In sede di convocazione dell'Assemblea Nazionale dei Soci, l'esercizio del diritto di voto può essere comunque delegato con un massimo di due deleghe, attribuite ad eletti dalla medesima Sede aggregata.

7. I soci sostenitori sono i cittadini italiani o stranieri che versano una quota sociale annua non inferiore a quella determinata dal Consiglio Nazionale; partecipano alla vita dell'Associazione e danno alla stessa una fattiva collaborazione per il conseguimento degli scopi statutari. Essi godono dell'elettorato attivo e passivo.

archeologico italiano. In particolare, l'azione di promozione, di tutela e di valorizzazione, dovrà svilupparsi nei confronti della musica prodotta in Italia, senza distinzione di genere, sia attraverso la proposta di autori e opere dimenticate, ma anche sollecitando nuove creazioni che, direttamente indirizzate alla conoscenza, divulgazione e fruizione del patrimonio culturale locale, regionale e nazionale; r) Servizio Civile Universale, ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni ed integrazioni; s) Servizio Civile Universale, ai sensi del d.lgs. 40/2017 e succ. modif. ed integrazioni; t) riqualificazione di beni pubblici o di beni confiscati alla criminalità organizzata, finalizzata alla produzione di servizi culturali di pubblica utilità anche con atti di concessione diretta.

1. Possono diventare soci dell'Associazione tutti coloro che, condividendo gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione. Possono aderire altresì all'Associazione le associazioni di promozione sociale e altri enti del Terzo Settore senza scopo di lucro.

2. Possono diventare soci dell'Associazione tutti coloro che, condividendo gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione. Possono aderire altresì all'Associazione le associazioni di promozione sociale e altri enti del Terzo Settore senza scopo di lucro.

Art. 6 - Soci

1. L'Associazione può realizzare, nei limiti di quanto verrà stabilito dall'apposito decreto ministeriale, attività secondarie e strumentali rispetto a quelle di cui all'art. 4 del presente Statuto. L'individuazione delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale può essere assunta dall'Assemblea del Soci in forma ordinaria.

Art. 5 - Attività secondarie e strumentali

1. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, qualora sia necessario per lo svolgimento delle attività di interesse generale e per il perseguimento delle finalità di cui al presente articolo. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero totale dei soci, nel rispetto di quanto previsto dal Codice del Terzo Settore.

2. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

3. Le attività di interesse generale svolte attraverso la condivisione di percorsi virtuosi, nel pieno spirito associativo, quali: raccolta fondi nelle forme consentite dalle disposizioni di legge; adesione alla costituzione di fondazioni, associazioni o associazioni temporanee tra soggetti giuridici similari, comunque volti al perseguimento degli scopi statutari. L'Associazione supporta la nascita e lo sviluppo di start up sociali e tecnologiche, "crowdfunding" e "crowdfunding" a tematica inerente i Beni Culturali e Ambientali, "spin off", "fab lab" e "start up" nei settori della formazione e della ricerca; stipula ove richiesto con enti pubblici e privati accordi e convenzioni per lo svolgimento delle proprie attività, complete attività che richiedono sovvenzionamenti, fidi, contributi e mutui. Può, inoltre, con delibera della Direzione Nazionale, aderire, stringere alleanze, rapporti, stipulare accordi di collaborazione con altre organizzazioni italiane ed estere che perseguano finalità analoghe, in tutto o in parte.

4. L'Associazione svolge le proprie attività avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, nel pieno rispetto di quanto previsto dal Codice del Terzo Settore (D.lgs. 117/2017). I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

5. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, qualora sia necessario per lo svolgimento delle attività di interesse generale e per il perseguimento delle finalità di cui al presente articolo. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero totale dei soci, nel rispetto di quanto previsto dal Codice del Terzo Settore.

**ALL. A al verbale dell'Assemblea
Straordinaria dei Soci
n° 2 del 9/06/2022**

AGENZIA DELLE ENTRATE D.P.R. LATINA - U.T. DI LATINA

AGENZIA DELLE ENTRATE D.P.R. LATINA
Allegato all'atto registrato il **15 SET 2022**
al N. **3135** Serie **3**

STATUTO DELLA SEDE DI TERRACINA DELL'ARCHEOCLUB D'ITALIA A.P.S.

Balotello Carlo

Art. 1 - Denominazione

1. Con il presente Statuto che, ai sensi D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 - Codice del Terzo Settore -, si adegua allo Statuto nazionale dell'Archeoclub d'Italia - Associazione di cittadini a diffusione nazionale - e modifica quello approvato dall'Assemblea dei Soci del 4/08/2020, la Sede di Terracina dell'Archeoclub d'Italia diventa Ente del Terzo Settore (ETS), con la denominazione "ARCHEOCLUB D'ITALIA SEDE DI TERRACINA 'PIO CAPPONI' APS", Associazione di Promozione Sociale, con sede a Terracina.
2. L'Associazione usa la denominazione di "Associazione di Promozione Sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico e ETS o la locuzione Ente del Terzo Settore in conformità alle normative vigenti. L'Associazione ha lo scopo di diffondere e promuovere tra i cittadini l'interesse per i Beni Culturali ed Ambientali e persegue tale scopo mediante la conoscenza, la tutela, la valorizzazione e la gestione dei beni medesimi. L'emblema dell'Archeoclub d'Italia Sede di Terracina 'Pio Capponi' APS è quello unico nazionale, che è emblema obbligatorio.

Art. 2 - Sede

L'Associazione ha sede legale in Terracina Via Bottasso n. 12 (c/o Rosario Malizia). L'eventuale variazione della sede e della denominazione potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria degli associati e non richiederà formale variazione del presente Statuto. L'associazione ispira e condivide le sue scelte e finalità ai valori ed ai principi statuari di Archeoclub d'Italia APS che, attraverso i propri livelli territoriali, ne promuove l'attività e ne coordina l'iniziativa. L'Archeoclub d'Italia APS Sede di Terracina costituisce Sede Locale di Archeoclub d'Italia APS Nazionale, con sede a Roma mediante iscrizione, utilizzandone la tessera nazionale quale tessera sociale; la sede gode di autonomia giuridica, amministrativa e patrimoniale. La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 3 - Autonomia e assenza scopo di lucro

È esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di tutela economica degli associati. L'Associazione non persegue scopo di lucro, né direttamente né indirettamente. Nel caso si raggiungessero degli avanzi di esercizio, gli stessi, al netto delle eventuali imposte previste dalle vigenti normative fiscali, andranno utilizzati nell'Associazione al fine di migliorarne l'efficienza e la qualità dello svolgimento delle attività istituzionali dell'Associazione stessa. Tutte le attività associative saranno svolte nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. L'Associazione Archeoclub d'Italia, laddove nello svolgimento di proprie iniziative o attività non occasionali si avvalga di volontari, siano essi soci o non associati, è tenuta ad iscriverli gli stessi in apposito registro. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo, fatte salve le specifiche previsioni di cui al D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Archeoclub d'Italia per la quale svolge la propria attività volontaria.

Art. 4 - Finalità e scopi

1. L'Associazione opera nei seguenti settori di interesse generale: a) tutela, promozione e valorizzazione dei beni archeologici, storico-architettonici e storico-artistici, in supporto degli enti istituzionali preposti, anche in convenzione; promozione e valorizzazione dei Beni Culturali, paesaggistici e naturalistici di cui al Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, coordinato ed aggiornato con le modifiche introdotte, dal D.L. 21 settembre 2019, modificato dalla Legge 18 novembre 2019, n. 132. e successive modificazioni ed integrazioni; b) concorre con lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e gli Enti pubblici e privati, con gli Organi dell'Unione Europea e con altri Organismi internazionali o comunque Stati esteri, a tutelare e promuovere la conoscenza, la tutela e la valorizzazione dei Beni Culturali e Ambientali, nei limiti previsti dalle leggi e dalle disposizioni del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo e del Ministero per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; c) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e della natura, di cui al Codice dell'Ambiente, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive loro modificazioni e integrazioni; d) promozione di attività di studio, catalogazione, valorizzazione e fruizione di beni demo-etno-antropologici, materiali e immateriali; e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale; f) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità conoscitiva ed educativa; contribuire alla formazione di una pubblica opinione informata sui Beni Culturali e Ambientali, anche in maniera critica e propositiva; g) stipula di convenzioni con le Scuole, le Università e le Aziende per lo svolgimento di attività quali: Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento (PCTO), nelle classi dell'ultimo triennio delle scuole superiori; stage e tirocini formativi per favorire l'inserimento nel mondo del lavoro nell'ambito dei Beni Culturali, e l'inclusione Sociale e Culturale di soggetti deboli; h) ricerca scientifica di particolare interesse socio-culturale; i) radiodiffusione sonora e televisiva anche web, a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni; l) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; m) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; n) servizi strumentali ad enti del Terzo Settore secondo la normativa in vigore; o) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni; p) promozione, sostegno e organizzazione di iniziative musicali, in considerazione dello straordinario patrimonio artistico prodotto in questo campo dall'Italia, e nella convinzione che tale eredità, per le sue specifiche valenze cognitive, estetiche e sociali, debba essere ritenuta parte integrante dell'immenso patrimonio culturale e